

ARTI
AGENZIA REGIONALE PER LA TECNOLOGIA E INNOVAZIONE

**REGOLAMENTO PER L'APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI MEDIANTE
PROCEDURE SOTTO SOGLIA**

Sommario

SOMMARIO

REGOLAMENTO PER L'APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI MEDIANTE PROCEDURE SOTTO SOGLIA.....	1
CAPO I.....	3
PRINCIPI GENERALI APPLICABILI ALLE PROCEDURE SOTTO SOGLIA.....	3
Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione	3
Art. 2 La programmazione di appalti di servizi e forniture	3
Art. 3 Procedure ordinarie	3
Art. 4 Principi applicabili alle procedure sotto soglia	3
Art. 5 Divieto di frazionamento.....	4
Art. 6 Obblighi di trasparenza	4
Art. 7 Criteri di aggiudicazione	4
Art. 8 Principio di rotazione	4
Art. 9 Fasce merceologiche e di importo degli appalti ai fini della rotazione.....	4
I. Forniture.....	5
II. Servizi	5
Art. 10 Ulteriori semplificazioni per l'affidamento di contratti di importo inferiore a 1.000,00 euro ..	5
Art. 11 Deroga all'obbligo di rotazione	5
Art. 12 Affidamenti di valore inferiore ad € 5.000,00.....	5
Art. 13 Applicazione delle clausole sociali	6
CAPO II	6
ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI SOTTO SOGLIA.....	6
Art. 14 Indagini di mercato	6
Art. 15 Determina a contrarre.....	6
Art. 16 Determina di affidamento	6
Art. 17 Requisiti da richiedere all'operatore	7
Art. 18 Motivazione in caso di affidamento diretto	7
Art. 19 Motivazione sintetica per appalti di modesto valore.....	7
Art. 20 Controllo dei requisiti	7
Art. 21 Stipula contratto e pubblicazione	8
CAPO III	8
ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI MEDIANTE PROCEDURE NEGOZiate SOTTO SOGLIA.....	8
Art. 22 Procedure negoziate sotto soglia	8
Art. 23 Determina a contrarre.....	9

Art. 24 Fasi della procedura	9
Art. 25 L'indagine di mercato e l'avviso di manifestazioni d'interesse.....	9
Art. 26 Il Responsabile Unico del Procedimento e il Direttore dell'esecuzione del contratto	10
Art. 27 Individuazione degli operatori economici da invitare.....	11
Art. 28 Il confronto competitivo.....	11
Art. 29 Contenuto dell'invito a presentare offerta.....	12
Art. 30 Le sedute.....	12
Art. 31 Verifica dei requisiti.....	13
Art. 32 La stipula del contratto e le pubblicazioni.....	13
Art. 33 Anticipazione del prezzo sul valore dell'appalto	13
Art. 34 Norma di rinvio.....	13
Art. 35 Abrogazioni.....	14

CAPO I

PRINCIPI GENERALI APPLICABILI ALLE PROCEDURE SOTTO SOGLIA

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le procedure di acquisizione delle forniture e dei servizi sotto soglia comunitaria effettuate dall’Agenzia regionale per la Tecnologia e l’Innovazione (di seguito anche “ARTI”) ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 50/2016 e s.m.. (di seguito anche “*Codice dei contratti pubblici*” o solo “*Codice*”).

Art. 2 La programmazione di appalti di servizi e forniture

1. L’art. 21, comma 6, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 dispone che “*Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro*”.
2. Al fine di favorire la trasparenza, l’efficienza e la funzionalità dell’azione amministrativa, l’ARTI adotta il “sistema di programmazione” biennale di servizi e forniture ed i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi dell’Art. 21 del Codice.
3. Gli importi di cui all’art. 21, comma 6, del Codice sono riferiti all’importo unitario dell’acquisto di forniture e servizi risultante dal quadro economico dell’acquisizione medesima.

Art. 3 Procedure ordinarie

1. Nel rispetto degli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa è possibile ricorrere alle procedure ordinarie, anziché a quelle semplificate, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale.

Art. 4 Principi applicabili alle procedure sotto soglia

1. Le procedure sotto soglia sono soggette ai principi generali contenuti nel Codice dei contratti pubblici ed in particolare, sono attuate nel rispetto:
 - a) del principio di economicità;
 - b) del principio di efficacia;
 - c) del principio di tempestività;
 - d) del principio di correttezza;
 - e) del principio di libera concorrenza;
 - f) dei principi di non discriminazione e di parità di trattamento;
 - g) dei principi di trasparenza e pubblicità;
 - h) del principio di proporzionalità;
 - i) del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti;
 - j) dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale;
 - k) del principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi.

Art. 5 Divieto di frazionamento

1. Il valore stimato delle procedure sotto soglia è calcolato in osservanza dei criteri fissati all'art. 35 del Codice dei contratti pubblici. Al fine di evitare un artificioso frazionamento dell'appalto, ARTI assicura la massima attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all'oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell'affidamento nel tempo.

Art. 6 Obblighi di trasparenza

1. Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del Codice.

Art. 7 Criteri di aggiudicazione

1. Di regola, le procedure negoziate sotto soglia di cui all'art. 36, comma 2, lett. b), sono aggiudicate con il criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Vengono aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa i servizi ad alta intensità di manodopera, ovvero quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto, nonché gli appalti contemplati nell'art. 95, comma 3, del Codice.
3. Gli affidamenti diretti di cui all'art. 36, comma 2, lett. a), sono aggiudicati con il criterio del minor prezzo.

Art. 8 Principio di rotazione

1. L'ARTI è tenuta al rispetto del criterio di rotazione al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.
2. Il principio di rotazione opera con riferimento agli affidamenti e agli inviti.
3. La rotazione assume rilevanza con riferimento all'ultima procedura sotto soglia svolta e comporta, di regola il divieto di coinvolgimento degli operatori economici invitati o aggiudicatari della precedente procedura.
4. La rotazione si attua all'interno dello stesso bene o servizio e nella medesima fascia di valore economico come meglio indicate nel successivo art.9.
5. In ogni caso la rotazione deve ritenersi attuata nell'ipotesi in cui non venga operata alcuna limitazione numerica sugli operatori coinvolti nella singola procedura ovvero nel caso in cui siano invitati tutti gli operatori economici iscritti ad una determinata categoria merceologica presente su EmPULIA ovvero in uno specifico bando di altri mercati elettronici o centrali di committenza.
6. Non determina limitazione numerica ai sensi del comma precedente la prescrizione di specifici requisiti di partecipazione alla procedura, come requisiti di idoneità professionale, requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

Art. 9 Fasce merceologiche e di importo degli appalti ai fini della rotazione

1. Gli appalti riguardanti le procedure sotto soglia sono suddivisi nelle sotto riportate fasce merceologiche e di importo, entro le quali deve essere disposta la rotazione di cui al precedente articolo.
2. Le fasce sono le seguenti:

I. Forniture

- a) forniture di valore fino ad € 4.999,99;
- b) forniture di valore pari ad € 5.000,00, sino ad € 39.999,99;
- c) forniture di valore superiore ad € 40.000,00, sino alla soglia comunitaria.

II. Servizi

- a) servizi di valore fino ad € 4.999,99;
- b) servizi di valore pari ad € 5.000,00, sino ad € 39.999,99;
- c) servizi di valore superiore ad € 40.000,00, sino alla soglia comunitaria.

Art. 10 Ulteriori semplificazioni per l'affidamento di contratti di importo inferiore a 1.000,00 euro

1. Per acquisti fino a 1.000,00 euro, IVA esclusa, è possibile procedere tramite cassa economale, anche con acquisti online (ad esempio *paypal*) e con carta di credito.
2. In alternativa è possibile utilizzare la procedura di affidamento diretto, sinteticamente motivata in funzione della tempestività nella individuazione dell'operatore economico, dell'efficacia e della proporzionalità dell'azione amministrativa, anche senza l'utilizzo di elenchi fornitori e mercati elettronici (EmPULIA ovvero altri mercati elettronici).

Art. 11 Deroga all'obbligo di rotazione

1. In via del tutto eccezionale è possibile derogare al principio di rotazione. In tale caso è necessario fornire una specifica motivazione che giustifichi la suddetta deroga.
2. In caso di affidamento diretto al contraente uscente o in caso di reinvio esteso al contraente uscente, è necessario evidenziare nella motivazione, in alternativa, ricorrendone le condizioni:
 - a) la particolare struttura del mercato e la riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti);
 - b) la competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento anche tenendo conto della qualità della prestazione ed il grado di soddisfazione maturato dalla stazione appaltante nel precedente appalto (esecuzione a regola d'arte, rispetto dei tempi e dei costi pattuiti).
3. In caso di affidamento (diretto) al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario o in caso di reinvio al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, vanno evidenziate in motivazione l'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso.

Art. 12 Affidamenti di valore inferiore ad € 5.000,00

1. Negli affidamenti di importo inferiore a 5.000,00 euro, è consentito derogare all'applicazione delle disposizioni in merito alla rotazione, previa scelta sintetica e motivata da indicare nella determina a contrarre o nell'atto equivalente redatto ai sensi dell'art. 32, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici.

Art. 13 Applicazione delle clausole sociali

1. Nelle procedure sotto soglia trovano applicazione le clausole sociali di cui all'art. 50 del Codice dei contratti.
2. Le clausole sociali trovano applicazione per gli affidamenti dei contratti di servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto.
Le clausole sociali non trovano applicazione per i contratti di fornitura.

CAPO II

ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI SOTTO SOGLIA

Art. 14 Indagini di mercato

1. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all'art. 30 del Codice e delle regole di concorrenza, ARTI può acquisire informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari.

Art. 15 Determina a contrarre

1. Gli affidamenti diretti prendono, di regola, l'avvio con la determina a contrarre a firma del Direttore Amministrativo dell'ARTI.
1. Nella determina a contrarre vanno almeno specificati:
 - a) l'interesse pubblico che si intende soddisfare;
 - b) le caratteristiche dei beni e servizi che si intendono acquisire;
 - c) l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile;
 - d) la procedura che si intende seguire, con una sintetica indicazione delle ragioni;
 - e) i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte;
 - f) le principali condizioni contrattuali.

Art. 16 Determina di affidamento

1. Nel caso di affidamento diretto si può altresì procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente in modo semplificato, ai sensi dell'art. 32, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici.
2. Nel provvedimento di affidamento diretto devono essere specificati i seguenti elementi:
 - a) l'oggetto dell'affidamento;
 - b) l'importo;
 - c) il fornitore;
 - d) le ragioni della scelta del fornitore;
 - e) il possesso dei requisiti di carattere generale;
 - f) il possesso dei requisiti di carattere speciale (nel caso).

Art. 17 Requisiti da richiedere all'operatore

1. All'operatore economico possono essere richiesti requisiti quali:
 - a) l'idoneità professionale;
 - b) la capacità economica e finanziaria.
 - c) la capacità tecniche e professionali, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento.
 - d) le pregresse esperienze maturate nell'ambito dell'oggetto del contratto.

Art. 18 Motivazione in caso di affidamento diretto

1. L'affidamento diretto a favore di un operatore economico deve essere opportunamente motivato nella determina a contrarre o nell'atto ad essa equivalente.
2. Nella motivazione circa la scelta dell'affidatario va dato conto:
 - a) del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti;
 - b) della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico da soddisfare;
 - c) di eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente;
 - d) della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;
 - e) del rispetto del principio di rotazione.
3. La congruità del prezzo di affidamento può essere dimostrata alternativamente:
 - a) mediante il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici;
 - b) mediante comparazione dei listini di mercato;
 - c) mediante il confronto con offerte precedenti per commesse identiche o analoghe;
 - d) mediante l'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni.

Art. 19 Motivazione sintetica per appalti di modesto valore

1. La motivazione da esprimere nel provvedimento relativo ad affidamenti diretti di modico valore, cioè inferiori a 5.000,00 euro, può essere espresso in forma attenuata.

Art. 20 Controllo dei requisiti

1. Gli operatori economici per i quali operano affidamenti diretti sono ammessi ad un regime semplificato di controlli qualora il valore dell'appalto non sia superiore a 20.000,00 euro.
2. In particolare:
 - a) **Per importi fino a 5.000,00 euro** ARTI ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base:
 - a) di un'apposita autocertificazione resa dall'operatore economico, di attestazione del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art.80 del Codice;
 - b) di apposita autocertificazione resa dall'operatore economico, di attestazione del possesso dei requisiti di carattere speciale, se previsti;
 - c) della consultazione del casellario ANAC;
 - d) della verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
 - e) della verifica dei requisiti speciali (ove previsti);
 - f) della verifica delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività.

b) **Per importi oltre 5.000,00 euro e non superiori a 20.000,00 euro**, ARTI ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base:

- a) di un'apposita autocertificazione resa dall'operatore economico, di attestazione del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art.80 del Codice;
- b) di apposita autocertificazione resa dall'operatore economico, di attestazione del possesso dei requisiti di carattere speciale, se previsti;
- c) della consultazione del casellario ANAC;
- d) della verifica relativa ai requisiti di cui all'art. 80, commi 1, 4 e 5, lett. b) del Codice dei contratti pubblici;
- e) della verifica dei requisiti speciali (ove previsti);
- f) della verifica delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività.

3. Resta inteso che sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici dovranno essere effettuati controlli a campione nella misura del 10% per anno solare, in relazione agli affidamenti diretti effettuati. I controlli devono essere eseguiti anche tutte le volte che sorgano ragionevoli dubbi sulla veridicità di quanto dichiarato.

4. Il contratto stipulato a seguito di affidamento diretto deve comunque contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti:

- a) la risoluzione dello stesso;
- b) il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
- c) l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

Art. 21 Stipula contratto e pubblicazione

1. La stipula del contratto per gli affidamenti di importo **non superiore a 5.000,00 euro** avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri.

2. La stipula del contratto per gli affidamenti di importo **superiore a 5.000,00 euro e fino alla soglia prevista per l'affidamento diretto** avviene mediante scrittura privata; in caso di utilizzo di piattaforma telematica il contratto (se disponibile) è concluso mediante il documento di stipula generato dalla piattaforma del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA, EmPULIA o altri mercati elettronici).

CAPO III

ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI MEDIANTE PROCEDURE NEGOZiate SOTTO SOGLIA

Art. 22 Procedure negoziate sotto soglia

1. Gli appalti che hanno ad oggetto servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie comunitarie possono essere affidati, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, tramite procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero ricorrendo all'elenco degli operatori economici presenti sulla piattaforma di *e-procurement* regionale EmPULIA.

Art. 23 Determina a contrarre

1. La determina a contrarre a firma del Direttore Amministrativo di ARTI deve specificare almeno:
 - a) le esigenze che si intendono soddisfare;
 - b) le caratteristiche dei beni o servizi che si intendono conseguire;
 - c) i criteri per la selezione degli operatori economici da invitare;
 - d) il criterio per la scelta della migliore offerta.

Art. 24 Fasi della procedura

1. La procedura negoziata sotto soglia si sviluppa su tre fasi:
 - a) l'eventuale svolgimento di indagini di mercato per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo;
 - b) il confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati e la scelta dell'affidatario da svolgersi sulla piattaforma di *e-procurement* EmPULIA;
 - c) la stipula del contratto.

Art. 25 L'indagine di mercato e l'avviso di manifestazioni d'interesse

1. L'indagine di mercato tiene conto del principio di rotazione e delle fasce merceologiche e di valore contemplate dall'art. 9 del presente regolamento.
2. L'avviso di manifestazione di interesse costituisce uno strumento per individuare gli operatori economici da invitare.
3. L'avviso va pubblicato sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi di gara e contratti".
4. L'avviso viene pubblicato per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.
5. Qualora l'importanza dell'appalto lo richieda, potranno essere associate ulteriori forme di pubblicità sulla base delle valutazioni effettuate dal RUP. A tal fine, la durata della pubblicazione sul predetto profilo del committente dovrà essere del pari stabilita in ragione della rilevanza del contratto.
6. L'avviso deve indicare:
 - a) il valore dell'affidamento;
 - b) gli elementi essenziali del contratto;
 - c) i requisiti di idoneità professionale;
 - d) (eventuali) i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione;
 - e) i criteri di selezione degli operatori economici;
 - f) le modalità per prender contatto, se interessati, con la stazione appaltante;

- g) (eventuale) il numero massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, in tal caso la S.A. si riserva la facoltà di procedere alla selezione degli operatori economici da invitare al confronto competitivo mediante sorteggio, di cui deve essere data successiva notizia.

7. Laddove non sia stata svolta l'indagine di mercato, ARTI procede di norma interpellando tutti gli operatori economici iscritti alla specifica categoria merceologica dell'Albo Fornitori implementato sul Portale EmPULIA ovvero abilitati sul MEPA.

Art. 26 Il Responsabile Unico del Procedimento e il Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Per ogni singola procedura di affidamento è nominato un Responsabile del procedimento (di seguito RUP) per le fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione.
2. Secondo il modello organizzativo dell'ARTI, il RUP coincide di norma con il funzionario esperto in procedure di acquisizione di beni e servizi nella Pubblica Amministrazione e di e-procurement, salva diversa indicazione del Direttore Amministrativo dell'ARTI ovvero in caso di complessità dell'appalto laddove siano richiesta specifiche conoscenze e competenze.
3. Nell'avviso di gara e/o nell'invito a formulare offerta in gara viene indicato il nominativo del RUP.
4. Per gli affidamenti di servizi e forniture il RUP è un dipendente in possesso di adeguata esperienza professionale, maturata nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell'intervento, soggetta a costante aggiornamento, alternativamente:
- alle dipendenze di stazioni appaltanti, nel ruolo di RUP o nello svolgimento di mansioni nell'ambito tecnico/amministrativo; - nell'esercizio di un'attività di lavori autonomo, subordinato o di consulenza in favore di imprese.
5. Per gli affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria il RUP è in possesso, alternativamente, di:
- un diploma di istruzione secondaria di secondo grado, di anzianità di servizio ed esperienza almeno quinquennale nell'ambito dell'attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti di servizi e forniture; - laurea triennale ed esperienza almeno triennale nell'ambito delle attività su indicate; - laurea quinquennale ed esperienza almeno biennale nell'ambito delle attività su indicate.
6. Indipendentemente dal valore degli affidamenti, il RUP accerta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, di cui all'art. 42 del d.lgs. 50/16 e s.m.i., nello svolgimento delle procedure, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire parità di trattamento nei confronti dei potenziali affidatari delle prestazioni.
7. Il RUP svolge i compiti ad esso attribuiti dal Codice e dai relativi provvedimenti attuativi.
8. Nel caso in cui l'organico dell'ARTI presenti temporanee e accertate carenze o non vi siano soggetti in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP, i compiti di supporto all'attività del Responsabile del procedimento possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di cui al presente Regolamento, a soggetti idonei aventi i necessari requisiti di qualificazione e in possesso di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali.
9. La carenza in organico, di cui al precedente comma, è attestata dal Direttore Amministrativo dell'ARTI.
10. Il ruolo di RUP non è di norma incompatibile con le funzioni di Presidente della commissione di gara o di membro della commissione giudicatrice, salva diversa indicazione del Direttore Amministrativo dell'ARTI., con riferimento alla singola procedura.

11. Al RUP è riservata la valutazione della presunta anomalia delle offerte e, nelle gare con il criterio dell'O.E.V., può avvalersi, se ritenuto opportuno, del supporto della commissione giudicatrice.

12. Il Direttore dell'esecuzione dei contratti (DEC) è, di norma, il RUP, ma, in caso di acquisizione di beni e servizi particolarmente complessi, ai sensi di quanto disposto dall'art. 102 e ss. del D. Lgs. n.50/2016, operata la scelta del contraente, il RUP potrà essere affiancato dal Direttore dell'esecuzione del contratto i cui compiti sono quelli di provvedere al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dall'ARTI assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.

13. Il DEC è nominato con atto formale del Direttore Amministrativo e si rapporterà con il RUP per gli aspetti di carattere amministrativo, ivi inclusi tutti quelli inerenti gli obblighi informativi definiti da ANAC, nonché quelli relativi alla gestione dell'eventuale contenzioso. In particolare, il DEC: presenta periodicamente al RUP un rapporto sull'andamento delle principali attività di esecuzione del contratto; propone modifiche e varianti dei contratti in corso di esecuzione, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al RUP, nei casi e alle condizioni previste dall'art. 106; comunica al RUP le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione del contratto e redige processo verbale delle circostanze contestate in contraddittorio con l'affidatario.

14. I casi di possibile coincidenza delle funzioni di RUP e Direttore dell'esecuzione del contratto sono stabiliti dal Codice e dai relativi provvedimenti attuativi.

Art. 27 Individuazione degli operatori economici da invitare

1. Nell'avviso pubblico di avvio dell'indagine di mercato, vanno indicati i criteri di selezione, che devono essere oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento, e nel rispetto dei principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.

2. Nel caso in cui si ritenga di non poter invitare tutti gli operatori economici risultanti dall'indagine di mercato, la stazione appaltante deve indicare, nell'avviso, il numero massimo di operatori che selezionerà ai fini del successivo invito, e i relativi criteri, nel rispetto dei principi di cui al precedente periodo. La stazione appaltante tiene comunque conto del valore economico dell'affidamento nonché della volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 97, comma 8, del Codice dei contratti pubblici.

3. Nel caso in cui risulti idoneo a partecipare alla procedura negoziata un numero di operatori economici superiore a quello predeterminato in sede di avviso pubblico e non siano stati preventivamente previsti, criteri ulteriori di selezione, si potrà procedere al sorteggio, a condizione che ciò sia stato debitamente pubblicizzato nell'avviso di indagine esplorativa. In tale ipotesi, si provvederà a rendere tempestivamente noto, con adeguati strumenti di pubblicità, la data e il luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Art. 28 Il confronto competitivo

1. Una volta individuati gli operatori economici, sulla base dei criteri individuati da ARTI ed esplicitati nella determina a contrarre, gli stessi sono invitati a presentare offerta con le modalità previste dal singolo mercato elettronico o piattaforma telematica di negoziazione.

2. I principi di imparzialità e parità di trattamento esigono che tutti gli operatori siano invitati

contemporaneamente.

Art. 29 Contenuto dell'invito a presentare offerta

1. In linea di massima l'invito deve, altresì, contenere:

a) la lettera d'invito. Tale documento deve indicare tutti gli elementi utili alla formulazione dell'offerta, con particolare riguardo alle modalità di presentazione della stessa.

A titolo esemplificativo si riportano di seguito gli elementi di maggiore rilievo:

- a) l'oggetto della prestazione e il suo importo stimato;
- b) il Contributo all'ANAC per gli operatori economici, se dovuto;
- c) i requisiti generali, di idoneità professionale;
- d) [eventuale] i requisiti economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti nell'avviso di indagine di mercato per la partecipazione alla gara;
- e) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- f) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- g) il criterio di aggiudicazione prescelto. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 95, comma 3, del Codice dei Contratti, la stazione appaltante può procedere all'aggiudicazione delle procedure negoziate sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- h) l'eventuale richiesta di garanzie;
- i) il nominativo del RUP;
- j) nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo e comunque per importi inferiori alla soglia comunitaria, e che non presentano carattere transfrontaliero, la stazione appaltante deve prevedere nella lettera d'invito l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dei commi 2, 2-bis e 2-ter del Codice dei contratti. Comunque l'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci (*fino al 30/06/2023 si applica l'art. 1, comma 3, della legge n. 120 del 2020*).

b) [eventuale] il DUVRI

c) il DGUE e la dichiarazione attestante l'assenza di cause di esclusione ex art. 80 del Codice

d) il patto d'integrità

e) il modello dichiarazioni integrative

f) [eventuale] il modello per l'offerta economica

g) il capitolato d'oneri e prestazionale o le condizioni particolari di contratto;

h) [eventuale] lo schema di contratto se necessario.

Art. 30 Le sedute

1. Le sedute di gara, possono esse svolte dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP), da un seggio di gara ovvero dalla commissione giudicatrice nominata dal Direttore Amministrativo dell'ARTI.

2. Le sedute, svolte presso la sede di ARTI o in seduta pubblica virtuale, sono tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate.

3. Durante lo svolgimento delle sedute tramite sistemi di videoconferenza, è fatto divieto di registrazione delle sessioni/sedute, ove sia prevista la modalità integrata o con qualsiasi altro mezzo tecnologico atto alla registrazione dello schermo nonché la divulgazione delle schermate/foto e/o audio.

Alla seduta pubblica potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega.

Art. 31 Verifica dei requisiti

1. Per gli appalti di valore pari o superiore a 40.000,00 € la verifica del possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui al D.P.R. n. 445/2000.

Art. 32 La stipula del contratto e le pubblicazioni

1. La stipula del contratto avviene, a pena di nullità, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante o mediante scrittura privata.

2. È esclusa l'applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

3. Al fine di garantire pubblicità e trasparenza, all'esito della procedura negoziata, è necessario pubblicare le informazioni relative alla procedura di gara, previste dalla normativa vigente, tra le quali gli esiti dell'indagine di mercato e l'elenco dei soggetti invitati, motivando adeguatamente sulle scelte effettuate.

Art. 33 Anticipazione del prezzo sul valore dell'appalto

1. Nei contratti di durata, scaturenti da procedure negoziate, su richiesta dell'appaltatore, potrà essere concessa l'anticipazione del prezzo dell'appalto per un importo sino al 20% del valore del contratto, da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

3. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Art. 34 Norma di rinvio

1. Per tutto ciò che non è previsto dal presente regolamento si fa rinvio, in quanto applicabili, alle norme in vigore in materia di contrattualistica pubblica nonché alle disposizioni del Codice Civile.

In particolare si rinvia alla temporanea deroga introdotta dal D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), conv. con L. 11 settembre 2020 n. 120, come da ultimo modificato dal D.L. 31 maggio 2021 n. 77, conv. con L. 29 luglio 2021 n. 108.

Detta deroga si applica a tutte le procedure di affidamento di cui al presente regolamento indette entro

il 30 giugno 2023, o altra data che sarà indicata con provvedimenti legislativi successivi.

Art. 35 Abrogazioni

1. Il presente regolamento abroga il precedente regolamento degli acquisti in economia ed è pubblicato sul sito internet sezione Amministrazione Trasparente – Disposizioni Generali di ARTI.